



unione nazionale camere minorili

LINEE GUIDA DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

NEI PROCEDIMENTI CIVILI AGGIORNATE A SETTEMBRE

2019

Premesso

- che l'U.N.C.M ha elaborato per la prima volta le Linee Guida nazionali nel corso del Congresso Nazionale di Gallipoli del 26-28 giugno 2009, successivamente aggiornate nel 2012;
- che le suddette Linee Guida seguono le indicazioni offerte dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 ratificata con legge n. 176/1991, dalla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con legge n. 77/2003 e dalle *Guidelines of Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice* , adottate il 17 novembre 2010;

- che il quadro normativo, la prassi e la giurisprudenza hanno rafforzato negli avvocati minorili la consapevolezza di essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce anche nel processo civile in cui è coinvolto un minore la difesa dei suoi interessi e dei suoi diritti;
- che l'effettività dell'obbligo della partecipazione del minore in tutti i giudizi che lo riguardano è garantita dal curatore speciale quale indefettibile strumento per la valorizzazione della sua posizione sostanziale e processuale;
- che peraltro la legge nulla prevede in relazione alla preparazione ed alla formazione del curatore speciale del minore ed ai principi anche deontologici a cui il medesimo deve ispirarsi nell'assolvimento del proprio incarico;
- ritenutane l'opportunità, l'U.N.C.M. aggiorna come segue le proprie

L I N E E G U I D A

1. il curatore speciale del minore possiede una formazione specifica e qualificata da mantenere ed aggiornare costantemente, unitamente ad una reale motivazione a rivestire l'incarico;

2. nell'espletamento del proprio mandato il curatore speciale del minore ne valuta il miglior interesse (*best interest*) nel rispetto dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali;

3. nello svolgimento dell'incarico il curatore speciale del minore agisce in perfetta autonomia ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;

4. l'avvocato che riceve la nomina a curatore speciale del minore deve manifestare la propria incompatibilità astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;

5. il curatore speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;

6. nell'adempimento del proprio mandato il curatore speciale del minore richiede informazioni al tutore, se esistente, agli educatori, al personale sanitario, all'assistente sociale e ad eventuali altre figure ritenute significative, quali ad esempio gli affidatari, confrontandosi con gli stessi;

7. nel caso in cui vi sia la contemporanea nomina di altri curatori in diversi procedimenti, il curatore speciale del minore nominato nel procedimento civile mantiene con loro rapporti costanti e presta la massima collaborazione al fine di coordinarne l'attività nell'interesse del minore, favorendo la circolarità delle informazioni;

8. il curatore speciale del minore tiene contatti con l'ente affidatario e con i Servizi Sociali e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio Consulente;

9. il curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 cpc, ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, partecipa personalmente alle udienze promuovendo l'effettività del contraddittorio;

10. il curatore speciale del minore si adopera affinché i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all'età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione dei genitori, del suo terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative;

11. il curatore speciale del minore infradodicenne valuta con il tutore se esistente, con gli operatori dei servizi, con l'eventuale

terapeuta o con le altre figure significative, l'opportunità di incontrarlo, i tempi, il luogo e le modalità dell'incontro; valuta altresì l'opportunità della loro presenza al colloquio, nonché di quella del proprio eventuale Consulente;

12. il curatore speciale del minore ultradodicesenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il miglior interesse (*best interest*) del medesimo;

13. durante l'incontro il curatore speciale fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che in ragione dell'incarico ricevuto dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo;

14. il curatore speciale del minore capace di discernimento gli fornisce sin dall'inizio del procedimento, con linguaggio adeguato, ogni informazione pertinente come disposto dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata con legge n. 77/2003, assicurandosi che abbia compreso;


15. il curatore speciale del minore, nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito e comunque in tutti i casi

in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;

16. il curatore speciale del minore partecipa all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla presenza delle stesse e dei loro difensori e suggerisce modalità alternative di partecipazione, in modo che sia al contempo garantito alle Parti il rispetto del diritto di difesa ed al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;

17. il curatore speciale del minore garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

28 Settembre 2019


Avv. Maria Grazia Monegat


Avv. Giuliana Martinelli

Responsabili Settore Civile U.N.C.M


Presidente UNCM

Avv. Grazia Ofelia Cesaro

****Revisione approvata all'unanimità dei presenti all'assemblea dei soci dell'UNCM tenutasi in seconda convocazione in data 28 Settembre 2019 presso Grand Hotel Lamezia Terme in Lamezia Terme.*